



Comune di Grotte
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Piazza Umberto I°- 92020 Grotte – tel. fax 0922 944197 comunedigrotte@pec.it

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 08 del 31/05/2019

“PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI”

IL SINDACO

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Che tale ordinanza avrà valore, oltre al periodo menzionato per la prevenzione degli incendi di interfaccia e fondi incolti, anche negli altri periodi dell'anno al fine della sicurezza ed igiene e sanità pubblica;

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n° 773;

Vista la Legge 21.11.2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D.lg. n° 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il titolo III del D.Lgs n° 139 dell'08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 29 del D. Lgs. 30/04/1992 n°285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

Vista la Legge n°689 del 24/11/1981 e successive modificazioni;

ORDINA

a) Durante il periodo compreso **tra il 15 Giugno ed il 30 Settembre** è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali, Statali e ferroviarie ricadenti sul territorio comunale, di:

- accendere fuochi di ogni genere;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;

b)I proprietari, i conduttori e i gestori dei fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo e abbandonati, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, commerciali con annesse aree pertinenziali dovranno provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio consistenti negli interventi di pulizia, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade tenendo i terreni di cui sopra, almeno per una fascia di 10 metri dalla scarpata e/o banchina, sgombri da covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili provvedendo alla messa a nudo del terreno ed alla immediata rimozione di rifiuti o quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati tutto l'anno e comunque, **entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno**, per riprenderli dopo il 30 settembre, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno ai trasgressori, ricorrendo, se necessario anche all'assistenza della Forza Pubblica;

c)La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche, private e lungo le ferrovie, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00 tale fascia, che dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura;

In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie prive dei parafuochi sopraccitati.

SANZIONI

1)fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423bis e 449 del Codice Penale, le violazioni alle norme comportamentali della presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da **euro 51,00 ad euro 258,00** per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dall'art. 40, comma 3 della Legge Regionale 06.04.1996, n°16. La

sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla Legge 24.11.1981, n°689, con provvedimento del Sindaco.

2)nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di **euro 169,00** determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada. Tale somma è ridotta del 30% a **euro 118,30** se l'oblazione è effettuata entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992;

3)nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo **dal 15 Giugno al 30 Settembre**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **euro 1.032,00** e non superiore ad **euro 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6 della medesima legge.

A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

RICORDA

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
- Vigili del Fuoco, Carabinieri, Questura
- Corpo Forestale tel. 1515
- Polizia Municipale tel. 0922 944197

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, inserita nel sito ufficiale del Comune <http://www.comunedigrotte.it> e trasmessa agli organi di stampa affinché venga resa pubblica in tutto il territorio comunale.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa alla:

Prefettura di Agrigento - Questura di Agrigento- Comando Provinciale dei Carabinieri- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco- Comando Polizia Municipale e Ispettorato Dipartimentale delle Foreste.

IL RESPONSABILE DI P.O. Nr.1

(Isp. Capo Antonio Salvaggio)



IL SINDACO

(Alfano Providenza)

